



Rep. n. 30/2020  
WDR/AA Prot. n. 7009/I/003  
Del 20.1.2020

**Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento di Ateneo per la costituzione e ripartizione del fondo "incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50.**

IL RETTORE

VISTO l'art. 113 del D.lgs. 50/2016 che disciplina gli Incentivi per funzioni tecniche prevedendo, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, la destinazione ad un apposito fondo di risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti ivi indicati;

RICHIAMATA la sentenza n. 13937 del 05/06/2017I, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che tale incentivo si configurerebbe quale un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva spettante ai dipendenti, a nulla rilevando che detti diritti risultino indeterminati quantitativamente fino alla specificazione con regolamento delle modalità di ripartizione del fondo;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra, strutturare un regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. 50/2016;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.11.2019 che ha approvato un Regolamento di Ateneo per la costituzione e ripartizione del fondo "incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

VISTO l'art. 13 dello Statuto che disciplina l'approvazione dei Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

**Art. 1**

E' emanato il **Regolamento di Ateneo per la costituzione e ripartizione del fondo "incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50**, nel testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 27.11.2019 ed allegato al presente decreto.

**Art. 2**

Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore con decorrenza immediata.

**Art. 3**

Il testo del Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università all'indirizzo Home>Ateneo>Normativa >Regolamenti >Personale.

**Art. 4**

All'entrata in vigore del predetto Regolamento è abrogato il **Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163** emanato con DR.Rep. n. 27/2013, prot. n. 392/I/3 del 8.1.2013.

Bergamo, 20.1.2020

IL RETTORE  
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini



**REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO "INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50  
Emanato con DR. Rep. 30/2020, prot. n. 7009/I/3, del 20.1.2020**

**Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato «Codice»), ha per oggetto i criteri di accantonamento, di ripartizione e di liquidazione delle risorse del fondo per "Incentivi per funzioni tecniche" (d'ora in poi denominato Fondo), previsto dal predetto articolo 113.

Rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Ateneo esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

**Art. 2 - Ambito di applicazione**

Il presente regolamento non trova applicazione avuto riguardo a:

- a) lavori di manutenzione ordinaria;
- b) convenzioni stipulate con la Consip;
- c) procedure aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture di importo inferiore ad euro 150.000,00, al netto di IVA;
- d) procedure aventi ad oggetto lavori di importo uguale o superiore ad euro 150.000,00, al netto di IVA, in cui non sia stato approvato il relativo quadro economico;
- e) procedure aventi ad oggetto servizi o forniture di importo uguale o superiore ad euro 150.000,00, al netto di IVA, in cui non sia stato approvato il relativo quadro economico e nominato un direttore dell'esecuzione del contratto.

**Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo**

Il Fondo di cui all'art. 1 è costituito dall'accantonamento della percentuale del 2%, dell'importo, IVA esclusa, posto a base di gara di lavori, servizi o forniture, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Non rilevano, nella determinazione dell'importo destinato al fondo, eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

Le somme destinate al fondo sono quantificate in fase di progettazione e inserite nel quadro economico, ed il relativo impegno di spesa è assunto nella relativa determina a contrarre.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice, tale fondo è così ripartito:

- l'80% delle somme sopra indicate è distribuito al personale dell'Ateneo di cui al successivo art. 3, secondo le modalità e le percentuali di cui all'articolo stesso.
- Il restante 20% delle risorse del Fondo è destinato all'acquisto da parte dell'Ateneo di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della



capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri fiscali (IRAP), previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

#### **Art. 4 - soggetti beneficiari e conferimento degli incarichi**

I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'Università che svolgono direttamente o collaborano alle seguenti funzioni tecniche:

- programmazione della spesa, redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del piano triennale delle opere pubbliche, e singoli contributi del personale incaricato con riferimento alla programmazione delle singole procedure, con redazione delle relative istruttorie;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- adempimenti amministrativi in fase di esecuzione del contratto relativi a pagamenti connessi allo stato di avanzamento dei lavori;
- responsabile unico del procedimento in fase di programmazione, progettazione e di gara;
- responsabile unico del procedimento in fase di esecuzione;
- direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e collaudo statico.

Non rientra tra le funzioni di cui sopra l'attività di valutazione preventiva dei progetti, in quanto la medesima viene affidata a soggetti esterni all'Università.

Non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 3, del codice dei contratti.

Il responsabile della direzione Personale, logistica e approvvigionamenti, con riferimento a ogni procedura interessata dal presente regolamento, con proprio provvedimento determina l'affidamento delle relative attività, indicando i nominativi del personale individuato, i compiti, le tempistiche assegnati a ciascuno e le aliquote di ripartizione del fondo.

Le somme destinate a incentivo, determinate secondo quanto disposto dall'art. 2, sono ripartite nelle varie fasi della procedura e tra le diverse figure professionali, sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato nella suddetta determina, secondo la seguente tabella, le cui percentuali trovano riscontro nell'impegno necessario per lo svolgimento dei vari compiti ivi enucleati:

FUNZIONI	PERCENTUALE
Programmazione ex art 21 del codice e redazione del relativo programma	5%



Funzioni di RUP in fase di programmazione, progettazione e di gara	20%
Funzioni di RUP in fase di esecuzione	20%
Predisposizione degli atti amministrativi di gara e del contratto	30%
adempimenti amministrativi in fase di esecuzione del contratto relativi a pagamenti connessi allo stato di avanzamento dei lavori	5%
Direzione lavori/ direttore esecuzione contratto	15%
collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e collaudo statico.	5%

Nel caso in cui più di una prestazione fra quelle elencate ai punti della precedente tabella venga affidata alla medesima persona, si procede al cumulo delle singole quote di competenza.

Qualora al personale degli Uffici dell'Ateneo sia affidata solo una parte delle prestazioni previste dall'articolo 113 del Codice, le quote relative alle prestazioni affidate all'esterno verranno detratte dall'ammontare dell'incentivo nella misura delle percentuali fissate per tali prestazioni dalla tabella di cui sopra; tali quote andranno a finanziare il Fondo di cui all'art. 113, comma 4, codice dei contratti.

#### **Art. 5 - Liquidazione dell'incentivo**

La liquidazione del fondo è disposta dal Dirigente della direzione personale, logistica e approvvigionamenti con determina, previo accertamento positivo dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti stessi.

Nella determina di liquidazione debbono essere indicati i nominativi e le specifiche attività svolte dal personale incaricato nonché gli importi ai medesimi spettanti sulla base delle percentuali individuate nell'articolo precedente.

Il compenso sarà liquidato con le seguenti modalità:

- Per le attività di Programmazione ex art 21 del codice e redazione del relativo programma, di Predisposizione degli atti amministrativi di gara e del contratto e di RUP in fase di programmazione, progettazione e di gara nella misura del 100% all'aggiudicazione di ciascun lavoro, servizio, fornitura;
- per l'attività del RUP in fase di esecuzione, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e per gli adempimenti amministrativi in fase di esecuzione del contratto relativi a pagamenti connessi allo stato di avanzamento dei lavori:



- per i lavori, i servizi e le forniture di durata inferiore a 180 giorni nella misura del 100%, in unica soluzione, ad approvazione del collaudo o della regolare esecuzione;
- per i lavori, i servizi e le forniture di durata superiore a 180 giorni:
  - a) il 30% del compenso al raggiungimento di almeno il 30% dell'importo di contratto;
  - b) un ulteriore 30% del compenso al raggiungimento di almeno il 60% dell'importo di contratto;
  - c) la restante parte del compenso ad approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.
- Per il collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e collaudo statico nella misura del 100% successivamente all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### **Art. 6 - Penalità per errori o ritardi**

In caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, servizi o forniture, rispetto a quelli contrattualmente previsti, per negligenza del personale incaricato di cui all'art. IV, sono applicate le seguenti riduzioni:

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

In caso di incrementi dei costi previsti dal quadro economico relativo alla procedura, al netto del ribasso d'asta offerto, per circostanze imputabili al personale incaricato di cui all'art. IV, sono applicate le seguenti riduzioni:

- a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

#### **Art. 7 - Disposizioni finali**

Il presente regolamento si applica alle procedure (lavori, forniture di beni e servizi) la cui progettazione da porre a base di gara sia stata approvata dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, nonché alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati successivamente alla suddetta data, nel caso in cui, nell'ambito dei relativi quadri economici, ci siano somme a disposizione in bilancio.



Il dirigente della direzione personale, logistica e approvvigionamenti, provvederà con apposita determinazione ad individuare le procedure di gara di cui al presente articolo, il relativo elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici e l'importo delle relative spettanze.

Bergamo, 20.1.2020

IL RETTORE  
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini